

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 283

Estratto del processo verbale della seduta n. 74 del 19 ottobre 2015

Oggetto: riduzione temporanea dell'assegno vitalizio sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015 n. 2, per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018. Terza integrazione.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Claudio Violino

E' assente:

il Consigliere Segretario                      Bruno Marini

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola  
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas  
il Responsabile dell'Ufficio stampa Alessandro Bourlot  
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti

Verbalizza Morena Barzan

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015 n. 2, per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018. Terza integrazione.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, con il quale si dispone che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge regionale, e sino al 30 giugno 2018, l'assegno vitalizio e la sua quota previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38, e 12 agosto 2003, n. 13, siano ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive previste dalla Tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, ovvero, secondo le percentuali progressive previste dalla Tabella B qualora il beneficiario sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3 della legge regionale 2/2015, le riduzioni previste al comma 1 del medesimo articolo 3 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota sia pari o inferiore a 1.500,00 euro mensili lordi;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015, l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota, a seguito delle riduzioni previste al medesimo comma dell'articolo 3, non possa essere comunque inferiore a 1.500,00 euro mensili lordi;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 2/2015, con cui si prevede che, ai fini della riduzione di cui al comma 1, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota sia tenuto a darne comunicazione formale entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 2/2015 con cui si prevede che, in sede di prima applicazione, e qualora il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, debba essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 236 del 18 marzo 2015, con la quale gli assegni vitalizi e le relative quote, in erogazione ai sensi dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38, e 12 agosto 2003, n. 13, sono stati ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo quanto previsto dalla legge regionale 2/2015;

CONSIDERATO, altresì, che con la medesima deliberazione n. 236 del 18 marzo 2015 è stato disposto di rinviare a successive deliberazioni, in esito alle comunicazioni previste agli articoli 3, comma 2, e 13 della legge regionale 2/2015, la riduzione degli assegni vitalizi e relative quote, mediante applicazione delle percentuali di riduzione previste dalla tabella B allegata alla medesima legge regionale 2/2015;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 19 ottobre 2015, protocollo n. 12216/A, con la quale l'ex consigliere regionale Ivano Strizzolo, beneficiario dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 38/1995, ha comunicato di essere entrato in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento nazionale dalla data del 30 settembre 2015;

ATTESO che con propria deliberazione n. 236 del 18 marzo 2015 l'assegno vitalizio in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995 all'ex consigliere regionale Ivano Strizzolo è stato ridotto dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018 applicando sull'ammontare mensile lordo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella A allegata alla legge regionale 2/2015;

CONSIDERATO che l'assegno vitalizio spettante per il mese di ottobre 2015 all'ex consigliere Ivano Strizzolo, secondo quanto già comunicato dallo stesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenuta in data 19 ottobre 2015, protocollo n. 12216/A, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015, deve essere ridotto secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, a decorrere dal mese di ottobre 2015;

RITENUTO di ridurre l'assegno vitalizio a decorrere dal mese di ottobre 2015 e sino al 30 giugno 2018 all'ex consigliere Ivano Strizzolo applicando sull'ammontare mensile lordo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, per un importo pari ad euro 237,85;

RITENUTO, altresì, di congruare quanto erogato nel mese di settembre 2015 a titolo di assegno vitalizio al succitato beneficiario secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, anziché secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, in sede di erogazione degli assegni vitalizi del mese di settembre 2015;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 38/1995;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

### **delibera**

di ridurre, per quanto esposto in premessa, l'assegno vitalizio spettante per il mese di ottobre 2015 e sino al 30 giugno 2018 all'ex consigliere Ivano Strizzolo applicando sull'ammontare mensile lordo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, per un importo pari ad euro 237,85;

di congruare quanto erogato nel mese di settembre 2015 a titolo di assegno vitalizio all'ex consigliere Ivano Strizzolo secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, anziché secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, in sede di erogazione dell' assegno vitalizio del mese di settembre 2015 per un importo pari ad euro 79,29.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE  
Morena Barzan